

**RELAZIONE SULLE MODALITÀ E SUI CRITERI DI DEFINIZIONE
DELL'ALiquOTA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2022 DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO
NEL SETTORE DEL VIDEO SHARING PLATFORM**

1. Introduzione

Nella presente relazione sono illustrate le modalità e i criteri adoperati per la definizione dell'aliquota relativa al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 da parte dei soggetti che operano nel settore delle *piattaforme per la condivisione di video* (cd. *video sharing platform*) ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito TUSMA).

Nel dettaglio, il TUSMA introduce – all'articolo 72, comma 3 – l'obbligo della corresponsione del contributo all'Autorità «*a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale*», precisando che l'entità della contribuzione sia fissata dall'Autorità con propria deliberazione «*nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione*».

L'entità della contribuzione, generalmente indicata come “aliquota contributiva” è data dal rapporto tra la stima dei costi amministrativi che l'Autorità sostiene nell'anno di riferimento per l'espletamento delle attività relative all'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e la valutazione dei ricavi complessivamente maturati nel mercato di riferimento dai soggetti operanti nel medesimo settore (cd. base imponibile).

Nel seguito della presente relazione sono dunque illustrate dapprima le competenze dell'Autorità in materia di *Video Sharing Platform* e le relative attività da svolgere per l'anno 2022, con la stima dei conseguenti costi amministrativi, e successivamente le modalità e i criteri con i quali sono stati valutati i ricavi complessivi del settore, che costituiscono la base imponibile. Infine, sulla base dei dati precedentemente individuati viene determinata l'aliquota contributiva per l'anno 2022.

2. Stima dei costi amministrativi da sostenere nell'anno 2022 per l'esercizio delle competenze dell'Autorità nel settore delle *Video Sharing Platform*

Con l'adozione del TUSMA, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante “*Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”.

Tale disposizione ha attribuito una serie di nuove competenze all'Autorità nel settore in esame, tra cui le seguenti sono riferibili al settore delle *piattaforme per la condivisione di video*:



- l'articolo 4, comma 3, dispone che *“Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*;
- l'articolo 4, comma 4, dispone che *“Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. L'Autorità predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni”*;
- l'art. 41, comma 7, dispone che *“(…) la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (…)”*;
- l'art. 41, comma 9, dispone che *“La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento”*;
- l'art. 41, comma 10, dispone che *“L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7”*;
- l'art. 41, comma 11, dispone che *“Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea”*;
- l'art. 41, comma 12, dispone, *inter alia*, che *“Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa è tenuta a (….) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i)”*;
- l'art. 41, comma 13, dispone che *“In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione”*;
- l'art. 42, comma 2, dispone, *inter alia*, che *“L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi”*;
- l'art. 42, comma 3, dispone che *“L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di coregolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai*



propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione”

- l’art. 42, comma 5, dispone che *“L’Autorità, sentiti l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3 (...)”* e che *“(…) L’Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”*;
- l’art. 42, comma 9, dispone che *“Ferma restando la possibilità di ricorrere all’Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall’Autorità entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico”*;
- l’art. 42, comma 10, dispone che *“In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 67, comma 9”,* di competenza dell’Autorità.

2.1. Descrizione delle attività dell’Autorità nell’anno 2022

Sulla base del quadro normativo sopra richiamato, l’Autorità ha individuato il programma delle attività che sono svolte nell’anno corrente nel settore delle piattaforme di condivisione video. Nel dettaglio sono in programma entro dicembre 2022:

1. la compilazione dell’elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia o che si considerano operanti sul territorio nazionale, che dovrà essere periodicamente aggiornato e comunicato alla Commissione europea (art. 41, comma 10, del Testo unico);
2. l’approvazione del Regolamento di procedura per la limitazione dei contenuti vietati diffusi da fornitori di VSP, ivi inclusi quelli non stabiliti in Italia (ex art. 41, commi 7-9, del Testo unico);
3. l’adozione di linee guida con cui si individuano i criteri specifici informativi dei codici di condotta (art. 42, comma 5) che dovranno essere adottati dagli operatori e poi successivamente approvati dall’Autorità, per assicurare, anche ai contenuti veicolati dalle VSP, adeguate misure in materia di tutela dei minori (art. 42, comma 3);
4. la definizione della procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
5. l’adozione del Regolamento volto a disciplinare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e fornitori di VSP (art. 42, comma 9).

Tali interventi regolamentari sono preceduti da una intensa analisi giuridica sia a livello europeo sia a livello di norme nazionali, finalizzata a definire correttamente e coerentemente il complesso quadro di competenze attribuito all’Autorità.



A valle o, comunque, connesse ai sopra richiamati interventi puntuali di regolazione e/o attuazione delle previsioni normative, l'Autorità, nel corso del 2022, ha avviato l'attività di *enforcement* continuativo, che si concretizza nello svolgimento di:

- attività di vigilanza sul rispetto da parte delle VSP delle disposizioni relative alle misure di tutela sui contenuti trasmessi, all'attuazione dei codici di condotta in materia di tutela dei minori, nonché alla relativa valutazione periodica di conformità, che si inseriscono nel più ampio contesto della promozione delle forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione da parte delle VSP.
- attività di vigilanza sulle misure attuate dalle VSP relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi (art. 42, comma 2);
- attività di promozione e successivo monitoraggio delle iniziative volte allo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte delle VSP (art. 4, commi 3 e 4), anche nell'ottica della rendicontazione periodica dei risultati di tale monitoraggio da rendere al MISE per la predisposizione della relazione sullo effettivo stato di attuazione delle misure di alfabetizzazione mediatica e digitale che lo stesso ministero dovrà presentare alla Commissione europea entro dicembre 2022;
- attività propedeutiche all'esercizio della competenza relativa alla composizione delle controversie tra utenti e fornitori di VSP.

2.2. Stima dei costi per lo svolgimento delle attività

Le attività sopra descritte, sebbene afferenti in via principale alle competenze della Direzione servizi digitali dell'Autorità, investono, per specifici profili, anche le competenze di altre Direzioni quali la Direzione studi, ricerche e statistiche, la Direzione tutela del consumatore e la Direzione servizi media. Pertanto, sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro interdisciplinari, coinvolgendo, oltre ad alcune unità di personale delle suindicate strutture, anche il Servizio giuridico.

Si tratta dei gruppi di lavoro costituiti con determine nn. 10/22/SG, 11/22/SG e 12/22/SG. Nello specifico:

- il gruppo di lavoro costituito con determina n. 10/22/SG, composto da 1 dirigente e 4 funzionari, è incaricato di supportare la Direzione tutela dei consumatori nello svolgimento delle attività finalizzate all'adozione del Regolamento volto a disciplinare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e fornitori di VSP (art. 42, comma 9);
- il gruppo di lavoro costituito con determina n. 11/22/SG, composto da 1 dirigente e 5 funzionari, è incaricato di supportare la Direzione studi, ricerche e statistiche nello svolgimento delle attività di promozione e successivo monitoraggio delle iniziative volte allo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte delle VSP (art. 4, commi 3 e 4);
- il gruppo di lavoro costituito con determina n. 12/22/SG, composto da 2 dirigenti e 6 funzionari è incaricato di supportare la Direzione servizi digitali nello svolgimento delle attività previste dagli artt. 41 e 42, con particolare riferimento, *inter alia*, all'adozione del regolamento di procedura per la limitazione dei contenuti vietati (art. 41, comma 9), alla compilazione e all'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di VSP stabiliti o operanti in Italia (art. 41, comma 10), alla promozione di forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione da parte delle VSP, in particolare attraverso l'adozione delle linee



guida (art. 42, comma 5) per indicare criteri specifici informatori dei codici di condotta da parte delle stesse VSP.

Considerando che tre funzionari partecipano contestualmente a due gruppi distinti, le attività dei suddetti gruppi di lavoro coinvolgono 16 unità di personale, di cui 4 appartenenti alla Direzioni servizi digitali e 12 appartenenti alle Direzioni studi, ricerche e statistiche e tutela dei consumatori.

Sulla base della programmazione delle attività da svolgere e considerando i relativi carichi di lavoro complessivi, è stimato che ciascuna delle 12 unità appartenenti alle Direzioni studi, ricerche e statistiche e tutela dei consumatori dedichi mediamente circa il 10% del proprio tempo lavorativo complessivo alle attività dei gruppi di lavoro e, pertanto, l'assorbimento delle risorse per tali attività può essere valorizzato in 1,2 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE¹.

A tali risorse, va aggiunto l'impiego delle 4 risorse della Direzioni servizi digitali inserite nei gruppi e di ulteriori 8 risorse che, pur non partecipando direttamente alle attività dei gruppi di lavoro, sono comunque parzialmente applicate alle attività in materia di VSP. Per tali risorse è stimabile una percentuale media di applicazione nell'ordine del 20% della propria attività lavorativa, ossia circa 2,4 unità FTE. Pertanto, l'ammontare delle risorse direttamente assorbite dall'esercizio delle competenze è pari a 3,6 FTE.

Infine, la stima delle risorse complessivamente destinate allo svolgimento delle attività derivanti dall'esercizio delle nuove competenze in materia di VSP tiene conto anche della quota dei costi delle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali")² la cui attività – pur non essendo direttamente riconducibile alle sopra richiamate competenze – risulta comunque necessaria e funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell'Autorità e, dunque, è distribuita in quota-parte anche all'esercizio delle competenze in materia di VSP. Rientrano in tali costi, anche le spese per il personale applicato al servizio giuridico – attivamente coinvolto nell'avviamento delle attività in materia di Video Sharing Platform - e il Servizio bilancio, competente per le attività in materia di contributo settoriale.

La quantificazione di tali risorse è espressa in termini di FTE e valorizzato, sulla base dell'ultima Rendicontazione disponibile (cfr. Rendiconto 2021), con un coefficiente pari a circa 0,8 da applicare alle risorse direttamente impiegate per le attività in questione. Poiché, come detto, l'ammontare delle risorse direttamente attribuite alle competenze in materia di VSP è pari a 3,6 FTE, la quota dei costi delle strutture trasversali può essere determinata in 2,9 FTE.

Pertanto, la valorizzazione complessiva delle risorse direttamente ed indirettamente applicabili all'esercizio nell'anno 2022 delle competenze in materia di VSP è quantificabile in 6,5 FTE.

In termini economici, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato relativo all'esercizio contabile 2021³, il costo medio lordo onnicomprensivo espresso in termini di risorse FTE – inclusivo, dunque sia delle spese di personale e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, nonché della corrispondente quota dei costi di funzionamento generale dell'Amministrazione (oneri di

¹ L'equivalente a tempo pieno (FTE – Full-Time Equivalent) è una unità di misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

² Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato Generale, Servizio sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

³ Cfr. delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022 recante approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2021 e, in particolare, l'allegato 2, tabelle A.1 e A.2, della Relazione illustrativa.



locazione sede, spese di manutenzione, utenze, servizi informatici, etc.) – è valorizzabile in circa 190 mila euro.⁴

Complessivamente, dunque, l'ammontare dei costi che si prevede di sostenere per l'esercizio delle competenze in materia di VSP può essere stimato nell'ordine di 1,2 milioni di euro.

3. Stima della base imponibile

Con riferimento alla quantificazione della base imponibile, occorre anzitutto premettere che, essendo quello in questione il primo provvedimento volto alla riscossione del contributo dovuto all'Autorità da parte dei soggetti che operano nel settore del *video sharing platform*, non si dispone delle dichiarazioni contributive degli operatori del settore per gli anni precedenti e pertanto non si può che procedere ad una valutazione di stima dei ricavi assoggettabili alla contribuzione⁵.

Dagli studi di settore disponibili emerge che i ricavi complessivi dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video in Italia⁶ per l'anno 2021 (reddito assoggettato al contributo 2022) sono stimabili in circa 610 milioni di euro, costituiti dalla somma dei ricavi da *advertising*, stimabili in 510 mln e dai ricavi derivanti dalla spesa dei consumatori (acquisti singoli e abbonamenti), stimabili in 100 mln.

In particolare, la porzione più rilevante del mercato in esame è costituita dai ricavi conseguiti dalle piattaforme con la vendita di spazi pubblicitari all'interno di video generati dagli utenti diffusi attraverso le piattaforme medesime.

Concorrono altresì alla base imponibile nuove forme di abbonamenti e sottoscrizioni rese disponibili dalle piattaforme per l'accesso ai canali ovvero programmi, contenuti *premium* realizzati direttamente dagli utenti finali, nonché al fine di consentire la fruizione dei contenuti senza interruzioni pubblicitarie.

4. Calcolo dell'aliquota contributiva

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 1,2 mln di euro e i ricavi del settore sono stimati in circa 610 mln di euro.

Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio italiano (anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero) per la fornitura dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

⁴ Tale valore è stato determinato, sottraendo all'ammontare delle spese sostenute nel 2021, pari complessivamente a 75,150 milioni di euro, l'importo delle spese dirette – ovvero le spese sostenute dalle diverse unità organizzative dell'Autorità per lo svolgimento delle specifiche attività attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri più rilevanti riguardano la certificazione dei documenti di contabilità regolatoria, i trasferimenti ai Corecom per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate; oneri per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. – pari a 7,975 milioni di euro e dividendo tale importo, pari a 67,175 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane incardinate in Autorità al 31-12-2021, pari a 352 unità.

⁵ A partire dal secondo anno contributivo la stima della base imponibile può essere fatta a partire dai dati economici riportati nelle dichiarazioni contributive opportunamente rettificati sulla base dell'andamento del mercato e dei bilanci dei principali fornitori del settore.

⁶ La fonte dei dati riportati nel presente paragrafo è il report di ricerca 2021 “*Il mercato italiano Digital Video*” dell'Osservatorio *Digital Content* del Politecnico di Milano, patrocinato dall'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Tale valore è compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l'Autorità può fissare l'aliquota contributiva nel limite massimo del 2 per mille.